



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2014/866/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza** 1
- Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza 3

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1280/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bra (DOP)]** 10
- ★ **Regolamento (UE) n. 1281/2014 della Commissione, del 1° dicembre 2014, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera irlandese** 11
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1282/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda i quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere esportati o spediti dalle regioni ultraperiferiche della Spagna e della Francia e i paesi terzi interessati** 13
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia** 17

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1284/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 38

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1285/2014 della Commissione, del 2 dicembre 2014, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009 40

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2014/867/UE:

- ★ **Decisione n. 1/2014 del Comitato misto UE-OLP, dell'8 maggio 2014, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 42**

2014/868/UE:

- ★ **Decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 4 settembre 2014, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 44**

2014/869/UE:

- ★ **Decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Marocco, del 3 ottobre 2014, recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa 45**

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (GU L 283 del 27.9.2014) 46**

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2014

relativa alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza

(2014/866/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 103 e 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2013/203/UE del Consiglio ⁽¹⁾, l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente l'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza è stato firmato il 17 maggio 2013, con riserva della sua conclusione.
- (2) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 14 dell'accordo ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2013/203/UE del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza (GU L 117 del 27.4.2013, pag. 6).

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 ottobre 2014

Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente la cooperazione in merito all'applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza**

L'UNIONE EUROPEA (in seguito denominata l'«Unione»)

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA (in seguito denominata la «Svizzera»)

dall'altra,

in seguito denominate la «Parte» o le «Parti»,

CONSIDERANDO le strette relazioni esistenti tra l'Unione e la Svizzera e riconoscendo che la cooperazione ai fini del contrasto delle attività anticoncorrenziali contribuirà a migliorare e a rafforzare le loro relazioni;

OSSERVANDO che l'applicazione corretta ed efficace del diritto della concorrenza è un aspetto fondamentale per il buon funzionamento dei loro rispettivi mercati, così come per il benessere economico dei consumatori di entrambe le Parti e per i loro scambi;

TENENDO CONTO del fatto che i sistemi d'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione e della Svizzera si basano sugli stessi principi e prevedono norme analoghe;

VISTA la raccomandazione rivista del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico relativa alla cooperazione fra gli Stati membri in materia di pratiche anticoncorrenziali che incidono sul commercio internazionale, adottata il 27 e 28 luglio 1995;

RICONOSCENDO che la cooperazione e il coordinamento, compresi lo scambio di informazioni e in particolare la trasmissione di informazioni ottenute dalle parti nel corso dei loro processi d'indagine, contribuiranno all'applicazione più efficace del diritto della concorrenza di entrambe le Parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Scopo**

Scopo del presente accordo è contribuire all'efficace applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna Parte attraverso la cooperazione e il coordinamento, compreso lo scambio di informazioni, tra le autorità in materia di concorrenza delle Parti, ed eliminare o ridurre la possibilità di controversie tra le Parti in tutte le questioni riguardanti l'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna Parte.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente accordo, si intende per:

- 1) «autorità in materia di concorrenza» delle Parti:
 - a) per l'Unione, la Commissione europea, nel quadro delle sue competenze a norma del diritto della concorrenza dell'Unione, e
 - b) per la Svizzera, la Commissione svizzera della concorrenza compresa la sua segreteria;
- 2) «autorità competente di uno Stato membro»: l'autorità, per ciascuno degli Stati membri dell'Unione, che è competente per l'applicazione del diritto della concorrenza. Al momento della firma del presente accordo l'Unione notifica alla Svizzera un elenco di tali autorità. La Commissione europea notifica all'autorità svizzera della concorrenza un elenco aggiornato ogniqualvolta intervenga un cambiamento;

- 3) «diritto della concorrenza»:
- a) per l'Unione, gli articoli 101, 102 e 105 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (in seguito denominato «regolamento (CE) n. 139/2004»), gli articoli 53 e 54 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato «accordo SEE») quando sono applicati in combinato disposto con gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i loro regolamenti di esecuzione nonché tutti i relativi emendamenti, e
 - b) per la Svizzera, la Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza del 6 ottobre 1995 (in seguito denominata «LCart») e i suoi regolamenti di esecuzione nonché tutti i relativi emendamenti;
- 4) «atto anticoncorrenziale»: qualsiasi atto che possa essere oggetto di un divieto, di sanzioni o di altre misure correttive da parte delle autorità in materia di concorrenza a norma del diritto della concorrenza di una delle Parti o di entrambe le Parti;
- 5) «atto di esecuzione»: qualsiasi applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti dall'autorità in materia di concorrenza di una Parte;
- 6) «informazioni ottenute tramite il procedimento di indagine»: qualsiasi informazione ottenuta da una delle Parti avvalendosi dei suoi diritti formali d'indagine, oppure presentata a una delle Parti in virtù di un obbligo legale. Ciò significa:
- a) per l'Unione, le informazioni ottenute attraverso le richieste di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽¹⁾ (in seguito denominato «regolamento (CE) n. 1/2003»), le dichiarazioni orali conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003 e gli accertamenti svolti dalla Commissione europea o a nome della Commissione europea conformemente agli articoli 20, 21 o 22 del regolamento (CE) n. 1/2003, o le informazioni raccolte nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004;
 - b) per la Svizzera, le informazioni ottenute attraverso le richieste conformemente all'articolo 40 LCart, le dichiarazioni orali conformemente all'articolo 42, capoverso 1 LCart e le perquisizioni svolte dall'autorità in materia di concorrenza conformemente all'articolo 42, capoverso 2 LCart, o le informazioni raccolte nell'ambito dell'applicazione dell'Ordinanza concernente il controllo delle concentrazioni di imprese del 17 giugno 1996;
- 7) «informazioni ottenute nell'ambito della procedura di trattamento favorevole»:
- a) per l'Unione, le informazioni ottenute ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese; e
 - b) per la Svizzera, le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 49 a, capoverso 2 LCart e degli articoli da 8 a 14 dell'Ordinanza sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza del 12 marzo 2004;
- 8) «informazioni ottenute nell'ambito della procedura di transazione»:
- a) per l'Unione, le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE ⁽¹⁾ (in seguito denominato «regolamento (CE) n. 773/2004»); e
 - b) per la Svizzera, le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 29 LCart.

Articolo 3

Notifiche

1. L'autorità in materia di concorrenza di una Parte notifica per iscritto all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte gli atti di esecuzione che essa ritiene possano coinvolgere interessi rilevanti dell'altra Parte. Le notifiche ai sensi del presente articolo possono essere effettuate per via elettronica.
2. Gli atti di esecuzione che possono coinvolgere interessi rilevanti dell'altra Parte includono, in particolare:
 - a) gli atti di esecuzione riguardanti atti anticoncorrenziali diversi dalle concentrazioni, nei confronti di un'impresa costituita o organizzata secondo le leggi e i regolamenti applicabili nel territorio dell'altra Parte;
 - b) gli atti di esecuzione che riguardano comportamenti considerati come favoriti, imposti o approvati dall'altra Parte;

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 5 del trattato di Lisbona, gli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea sono stati rinumerati come articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- c) gli atti di esecuzione che riguardano una concentrazione in cui una o più Parti dell'operazione sono imprese costituite o organizzate secondo le leggi e i regolamenti applicabili nel territorio dell'altra Parte;
 - d) gli atti di esecuzione che riguardano una concentrazione in cui un'impresa che controlla una o più Parti dell'operazione è costituita o organizzata secondo le leggi e i regolamenti applicabili nel territorio dell'altra Parte;
 - e) gli atti di esecuzione nei confronti di atti anticoncorrenziali diversi dalle concentrazioni che sono anch'essi compiuti o che sono stati compiuti in misura significativa nel territorio dell'altra Parte, e
 - f) gli atti di esecuzione che riguardano misure correttive che espressamente esigano o vietino determinati comportamenti nel territorio dell'altra Parte o che contengano obblighi vincolanti per le imprese stabilite in tale territorio.
3. Le notifiche ai sensi del paragrafo 1 relative alle concentrazioni sono effettuate:
- a) nel caso dell'Unione, all'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004; e
 - b) nel caso della Svizzera, all'avvio del procedimento a norma dell'articolo 33 LCart.
4. Le notifiche ai sensi del paragrafo 1 relative a questioni diverse dalle concentrazioni sono effettuate:
- a) nel caso dell'Unione, all'avvio del procedimento di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 773/2004; e
 - b) nel caso della Svizzera, all'avvio del procedimento a norma dell'articolo 27 LCart.
5. Le notifiche includono in particolare i nomi delle Parti dell'indagine, le attività esaminate e i mercati cui sono correlate, le disposizioni giuridiche rilevanti e la data degli atti d'esecuzione.

Articolo 4

Coordinamento degli atti di esecuzione

1. Qualora le autorità in materia di concorrenza di entrambe le Parti pongano in essere atti di esecuzione riguardanti situazioni correlate, esse possono coordinare tali atti. Esse possono in particolare coordinare la tempistica dei loro accertamenti o delle loro perquisizioni.
2. Per stabilire se determinati atti di esecuzione possano essere coordinati, le autorità in materia di concorrenza delle Parti tengono conto in particolare dei seguenti elementi:
- a) le conseguenze di tale coordinamento sulla capacità delle autorità in materia di concorrenza delle Parti di conseguire gli obiettivi dei loro atti di esecuzione;
 - b) le capacità delle autorità in materia di concorrenza delle Parti di ottenere le informazioni necessarie a porre in essere gli atti di esecuzione;
 - c) la possibilità di evitare obblighi confliggenti e oneri inutili alle imprese oggetto degli atti di esecuzione; e
 - d) l'opportunità di utilizzare più efficacemente le risorse.
3. L'autorità in materia di concorrenza di ciascuna Parte, mediante adeguata comunicazione all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, può in qualsiasi momento limitare il coordinamento degli atti di esecuzione e procedere autonomamente ad uno specifico atto di esecuzione.

Articolo 5

Prevenzione dei conflitti (cortesia passiva)

1. L'autorità in materia di concorrenza di una Parte riserva un'attenta considerazione agli interessi rilevanti dell'altra Parte in tutte le fasi dei suoi atti di esecuzione, incluse le decisioni riguardanti l'avvio degli atti di esecuzione, sull'ambito di applicazione degli stessi e sulla natura delle sanzioni o delle altre misure correttive richieste in ciascun caso.
2. Se un determinato atto di esecuzione previsto dall'autorità in materia di concorrenza di una Parte può influire su interessi rilevanti dell'altra Parte, la prima Parte, pur mantenendo completo potere discrezionale, si adopera al massimo per:
- a) informare senza indugio l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte di sviluppi significativi per gli interessi di tale Parte;

- b) dare all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte la possibilità di presentare osservazioni; e
- c) prendere in considerazione le osservazioni dell'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'autorità in materia di concorrenza di ciascuna Parte nell'adottare decisioni.

L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica gli obblighi delle autorità in materia di concorrenza delle Parti ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4.

3. Se l'autorità in materia di concorrenza di una delle Parti ritiene che i suoi atti d'esecuzione possano influire negativamente sugli interessi rilevanti dell'altra Parte, essa si adopera al massimo per ricercare una soluzione che concili i rispettivi interessi. Nel ricercare tale soluzione, l'autorità in materia di concorrenza della Parte interessata dovrebbe prendere in considerazione i seguenti elementi, oltre a qualsiasi altro fattore che possa essere rilevante nella fattispecie:

- a) l'importanza relativa degli effetti reali o potenziali degli atti anticoncorrenziali sugli interessi rilevanti della Parte che adotta gli atti di esecuzione, rispetto ai loro effetti sugli interessi rilevanti dell'altra Parte;
- b) l'importanza relativa, per quanto riguarda gli atti anticoncorrenziali in questione, dei comportamenti o delle operazioni posti in essere nel territorio di una Parte rispetto ai comportamenti o alle operazioni posti in essere nel territorio dell'altra Parte;
- c) la misura in cui possono essere influenzati atti di esecuzione adottati dall'altra Parte nei confronti delle medesime imprese; e
- d) la misura in cui le imprese si vedranno imporre obblighi confliggenti da entrambe le Parti.

Articolo 6

Cortesía attiva

1. Quando ritenga che gli atti anticoncorrenziali compiuti nel territorio dell'altra Parte possano influire negativamente sui propri interessi rilevanti, l'autorità in materia di concorrenza di una Parte può, tenendo conto dell'importanza di evitare conflitti in merito alla giurisdizione e della possibilità che l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte sia in grado di porre in essere atti di esecuzione più efficaci nei confronti di tali attività anticoncorrenziali, richiedere che l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte adotti atti di esecuzione adeguati o li estenda.

2. La richiesta è formulata con la massima precisione riguardo alla natura degli atti anticoncorrenziali e ai loro effetti reali o potenziali sugli interessi rilevanti della Parte la cui autorità in materia di concorrenza ha effettuato la richiesta, e comprende un'offerta di tali ulteriori informazioni e della cooperazione complementare che l'autorità in materia di concorrenza è in grado di fornire.

3. L'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta dopo attenta valutazione decide sull'opportunità di adottare atti di esecuzione oppure sull'estensione di quelli già adottati nei confronti degli atti anticoncorrenziali descritti nella richiesta. L'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta informa senza indugio l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte della propria decisione. Nel caso di adozione di atti di esecuzione o dell'estensione di atti già adottati, l'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta informa l'autorità in materia di concorrenza richiedente del loro esito e, per quanto possibile, dei principali sviluppi intermedi.

4. Le disposizioni del presente articolo non limitano il potere di cui è titolare l'autorità in materia di concorrenza destinataria della richiesta, secondo il suo diritto della concorrenza e le sue politiche di attuazione, di decidere in via discrezionale se adottare o meno atti di esecuzione nei riguardi degli atti anticoncorrenziali indicati nella richiesta, né ostano a che l'autorità in materia di concorrenza richiedente ritiri la sua richiesta.

Articolo 7

Scambio di informazioni

1. Per realizzare lo scopo del presente accordo quale enunciato all'articolo 1, le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono scambiarsi opinioni e informazioni sull'applicazione del loro rispettivo diritto della concorrenza, ai sensi del presente articolo e degli articoli 8, 9 e 10.

2. Le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono discutere tutte le informazioni, incluse quelle ottenute tramite il procedimento d'indagine, necessarie per realizzare la cooperazione e il coordinamento previsti dal presente accordo.

3. Le autorità in materia di concorrenza delle Parti possono trasmettersi vicendevolmente informazioni in loro possesso previo esplicito consenso scritto dell'impresa che le ha fornite. Qualora tali informazioni contengano dati personali, tali dati personali possono essere trasmessi solo se le autorità in materia di concorrenza delle Parti stanno indagando sullo stesso comportamento o sulla stessa operazione, o su comportamenti od operazioni correlate. In ogni altro caso si applica l'articolo 9, paragrafo 3.

4. In mancanza del consenso di cui al paragrafo 3, l'autorità in materia di concorrenza di una Parte può, su richiesta, trasmettere all'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte, ai fini di utilizzo come prova, informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine e già in suo possesso, alle seguenti condizioni:
- le informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine possono essere trasmesse solo quando le due autorità in materia di concorrenza stanno indagando sullo stesso comportamento o sulla stessa operazione, o su comportamenti od operazioni correlate;
 - la richiesta di tali informazioni è fatta per iscritto e include una descrizione generale dell'oggetto e della natura dell'indagine o del procedimento su cui verte la richiesta, e le specifiche disposizioni giuridiche interessate. Identifica inoltre le imprese oggetto dell'indagine o del procedimento la cui identità è disponibile al momento della richiesta, e
 - l'autorità in materia di concorrenza che riceve la richiesta determina, in consultazione con l'autorità in materia di concorrenza richiedente, quali informazioni in suo possesso siano rilevanti e possano essere trasmesse.
5. Nessuna delle due autorità in materia di concorrenza è tenuta a discutere informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine o a trasmetterle all'altra autorità in materia di concorrenza, in particolare se ciò è incompatibile con i suoi interessi rilevanti o se è indebitamente gravoso.
6. Le autorità in materia di concorrenza delle parti non discutono né si trasmettono vicendevolmente informazioni ottenute nel quadro di una procedura di trattamento favorevole o di una procedura di transazione, a meno che l'impresa che ha fornito le informazioni non abbia dato esplicito consenso scritto.
7. Le autorità in materia di concorrenza delle Parti non discutono, richiedono o trasmettono informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine se l'uso di tali informazioni è vietato in virtù dei diritti e privilegi procedurali garantiti dai rispettivi diritti delle Parti e applicabili ai loro atti di esecuzione, incluso il principio di non-autoincriminazione e il diritto al segreto professionale.
8. Se un'autorità in materia di concorrenza di una Parte apprende che uno dei documenti trasmessi ai sensi del presente articolo contiene informazioni inesatte, ne informa immediatamente l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte che le corregge o le elimina.

Articolo 8

Utilizzo delle informazioni

- Le informazioni che l'autorità in materia di concorrenza di una Parte discute con l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte o che trasmette a quest'ultima a norma del presente accordo sono utilizzate solo ai fini dell'applicazione delle norme di concorrenza di quest'ultima Parte dalla sua autorità in materia di concorrenza.
- Le informazioni ottenute tramite il procedimento d'indagine e discusse con l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte o a questa trasmesse a norma del presente accordo sono utilizzate dall'autorità in materia di concorrenza ricevente solo ai fini dell'applicazione del suo diritto della concorrenza nel caso di uno stesso comportamento o di una stessa operazione, o nel caso di comportamenti od operazioni correlate.
- Le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 sono usate dall'autorità in materia di concorrenza ricevente solo ai fini definiti nella richiesta.
- Nessuna informazione discussa o trasmessa a norma del presente accordo è utilizzata per irrogare sanzioni a persone fisiche.
- L'autorità in materia di concorrenza di una Parte può chiedere che le informazioni trasmesse a norma del presente accordo siano utilizzate a determinate condizioni da essa specificate. L'autorità in materia di concorrenza ricevente non utilizza le informazioni in questione in modo contrario a dette condizioni senza il consenso preliminare dell'autorità in materia di concorrenza che le ha trasmesse.

Articolo 9

Protezione e riservatezza delle informazioni

- Le autorità in materia di concorrenza delle Parti trattano una richiesta fatta o ricevuta come un atto riservato. L'autorità in materia di concorrenza ricevente mantiene riservate le informazioni ottenute a norma del presente accordo conformemente alla sua legislazione. Entrambe le autorità in materia di concorrenza si oppongono, in particolare, a qualsiasi richiesta di divulgazione delle informazioni ricevute avanzata da un terzo o da un'altra autorità. Ciò non impedisce la divulgazione delle informazioni in questione:
 - ai fini dell'ottenimento di un ordine dell'autorità giudiziaria riguardante l'applicazione tramite i pubblici poteri del diritto della concorrenza di una Parte;

- b) ad imprese oggetto di un'indagine o di un procedimento ai sensi del diritto della concorrenza delle Parti e contro le quali potrebbero essere usate le informazioni, se tale divulgazione è richiesta dalla legislazione della Parte che riceve le informazioni;
- c) alle autorità giudiziarie nelle procedure d'appello;
- d) se, e nella misura in cui, ciò è indispensabile per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti secondo il diritto di una Parte.

In tali casi, l'autorità in materia di concorrenza ricevente garantisce pienamente la protezione dei segreti commerciali.

2. Se l'autorità in materia di concorrenza di una Parte apprende che malgrado tutti i suoi sforzi le informazioni sono state accidentalmente utilizzate o divulgate in modo contrario alle disposizioni del presente articolo, essa ne informa immediatamente l'autorità in materia di concorrenza dell'altra Parte. Le Parti si consultano senza indugio sui provvedimenti da prendere per ridurre al minimo l'eventuale pregiudizio risultante da tale utilizzo o da tale divulgazione e per garantire che tale situazione non si ripeta.

3. Le Parti assicurano la protezione dei dati personali conformemente alle loro rispettive legislazioni.

Articolo 10

Informazione delle autorità in materia di concorrenza degli Stati membri e dell'Autorità di vigilanza EFTA

1. La Commissione europea, agendo conformemente al diritto della concorrenza dell'Unione o di altre disposizioni internazionali riguardanti la concorrenza:

- a) può informare le autorità competenti di uno Stato membro i cui interessi rilevanti sono coinvolti delle notifiche inviate dall'autorità in materia di concorrenza della Svizzera ai sensi dell'articolo 3;
- b) può informare le autorità competenti di uno Stato membro dell'esistenza di una cooperazione e di un coordinamento degli atti d'esecuzione;
- c) può solo divulgare le informazioni trasmesse dall'autorità in materia di concorrenza della Svizzera ai sensi dell'articolo 7 del presente accordo alle autorità competenti degli Stati membri per adempiere ai suoi obblighi di informazione ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 139/2004; e
- d) può solo divulgare le informazioni trasmesse dall'autorità in materia di concorrenza della Svizzera ai sensi dell'articolo 7 del presente accordo all'Autorità di vigilanza EFTA per adempiere ai suoi obblighi di informazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del protocollo n. 23 dell'accordo SEE riguardante la cooperazione fra le autorità di vigilanza.

2. Le informazioni, diverse da quelle pubblicamente disponibili, comunicate alle autorità competenti di uno Stato membro e all'Autorità di vigilanza EFTA ai sensi del paragrafo 1 sono utilizzate al solo fine dell'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione da parte della Commissione europea e non sono divulgate.

Articolo 11

Consultazioni

1. Le Parti si consultano, su richiesta di una di loro, su qualsiasi questione possa sorgere in relazione all'attuazione del presente accordo. Su richiesta di una di loro, le Parti prendono in considerazione un riesame del funzionamento del presente accordo ed esaminano la possibilità di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione.

2. Le Parti si informano reciprocamente, al più presto, di qualsiasi modifica intervenuta nel loro diritto della concorrenza, così come di ogni modifica di altre leggi e regolamenti e di ogni cambiamento nelle prassi di esecuzione delle loro autorità in materia di concorrenza che possa incidere sul funzionamento del presente accordo. Su richiesta di una di loro, le Parti procedono a consultazioni per valutare le specifiche implicazioni di tali modifiche o cambiamenti per il presente accordo, e in particolare per determinare se quest'ultimo debba essere modificato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2.

3. Le autorità in materia di concorrenza delle Parti si riuniscono al livello appropriato, su richiesta di una di loro. A tali riunioni possono:

- a) informarsi reciprocamente in merito ai loro attuali sforzi nell'applicazione delle normative e alle loro priorità in relazione al diritto della concorrenza di ciascuna Parte;
- b) scambiarsi pareri sui settori economici di interesse comune;

- c) discutere questioni politiche di interesse reciproco, e
- d) discutere altre questioni di interesse reciproco relative all'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna Parte.

Articolo 12

Comunicazioni

1. Salvo altrimenti convenuto fra le Parti o le loro autorità in materia di concorrenza, le comunicazioni ai sensi del presente accordo avvengono in inglese.
2. L'autorità in materia di concorrenza di ciascuna Parte designa un punto di contatto per facilitare le comunicazioni fra le Parti su ogni argomento relativo all'attuazione del presente accordo.

Articolo 13

Diritto vigente

Nessun elemento del presente accordo è interpretato in modo da pregiudicare la formulazione o l'applicazione del diritto della concorrenza dell'una o dell'altra Parte.

Articolo 14

Entrata in vigore, modifica e denuncia

1. Il presente accordo è approvato dalle Parti conformemente alle loro procedure interne. Le Parti si notificano vicendevolmente il completamento delle rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica d'approvazione.
2. Le Parti possono decidere qualsiasi modifica al presente accordo. Salvo altrimenti convenuto, la modifica entra in vigore attraverso le stesse procedure di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il presente accordo cessa di essere in vigore trascorsi sei (6) mesi dalla data di ricevimento di tale notifica.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine dalla rispettiva Parte, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto in duplice esemplare a Bruxelles, il 17 maggio 2013, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1280/2014 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bra (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bra», registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Bra» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GUL 163 del 2.7.1996, pag. 19).

⁽³⁾ GU C 205 del 2.7.2014, pag. 15.

REGOLAMENTO (UE) N. 1281/2014 DELLA COMMISSIONE**del 1° dicembre 2014****recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera irlandese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

ALLEGATO

N.	72/TQ43
Stato membro	Irlanda
Stock	PLE/7HJK.
Specie	Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
Zona	VIIh, VIIj e VIIk
Data di chiusura	24.10.2014

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1282/2014 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2014****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda i quantitativi massimi di prodotti trasformati che possono essere esportati o spediti dalle regioni ultraperiferiche della Spagna e della Francia e i paesi terzi interessati**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione ⁽²⁾, gli operatori possono esportare, nel quadro di correnti tradizionali di scambio o del commercio regionale, e spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 228/2013. Il trasformatore che intenda esportare o spedire tali prodotti nelle suddette condizioni può farlo entro i limiti annui dei quantitativi di cui agli allegati da II a V del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014. L'elenco dei paesi terzi verso i quali tali prodotti possono essere esportati è riportato nell'allegato VI del regolamento di esecuzione in parola.
- (2) Le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di adeguare l'elenco di cui all'allegato II al regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 per quanto riguarda la Martinica modificando i quantitativi massimi dei prodotti trasformati corrispondenti ai codici NC 0403 10 e NC 1101 00 e aggiungendo quantitativi per i prodotti corrispondenti ai codici NC 2202, NC 2105 e NC 2007. Per la Guadalupa, hanno chiesto alla Commissione di adeguare l'elenco modificando i quantitativi massimi dei prodotti corrispondenti ai codici NC 1101 00 e NC 2309 90 e aggiungendo quantitativi per i prodotti corrispondenti ai codici NC 0402 10 e NC 2007, 2008 e 2009. Hanno chiesto altresì di aggiungere nuovi paesi terzi per la Martinica e la Guadalupa nell'elenco di cui all'allegato VI del suddetto regolamento di esecuzione.
- (3) I quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni e di spedizioni tradizionali dalle Isole Canarie figurano nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 e i quantitativi massimi annuali di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro del commercio regionale dalle Isole Canarie figurano nell'allegato V del medesimo regolamento di esecuzione.
- (4) Le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di semplificare gli elenchi degli allegati IV e V del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 sommando i quantitativi dei prodotti trasformati corrispondenti alle sottovoci relative ai codici NC 1806 e NC 1905.
- (5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014**

Gli allegati II, IV, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 78 del 20.3.2013, pag. 23.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GUL 63 del 4.3.2014, pag. 13).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati II, IV, V e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 sono modificati come segue:

1) Nell'allegato II, le tabelle della Martinica e della Guadalupa sono sostituite dalle seguenti:

«Martinica

Codice NC	[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]	
	Verso l'Unione	Verso paesi terzi
0403 10	—	77 500
1101 00	—	199 500
2309 90	—	102 000
2202	229 000	5 500
2105	146 000	—
2007	1 000	500

Guadalupa

Codice NC	[Quantitativi in chilogrammi (o in litri*)]	
	Verso l'Unione	Verso paesi terzi
0402 10	45 000	—
1101 00	—	128 000
2309 90	—	522 000
2007-2008-2009	4 000	—»

2) l'allegato IV è così modificato:

a) le linee corrispondenti alle sottovoci 1806 10, 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90 sono sostituite dalla seguente:

«1806	490 500	265 000»
-------	---------	----------

b) le linee corrispondenti alle sottovoci 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40 e 1905 90 sono sostituite dalla seguente:

«1905	916 500	878 000»
-------	---------	----------

3) l'allegato V è così modificato:

a) le linee corrispondenti alle sottovoci 1806 10, 1806 31, 1806 32 e 1806 90 sono sostituite dalla seguente:

«1806	266 000»
-------	----------

b) le linee corrispondenti alle sottovoci 1905 31 e 1905 32 sono sostituite dalla seguente:

«1905	225 000»
-------	----------

4) la parte dell'allegato VI riguardante i dipartimenti francesi d'oltremare è sostituita dalla seguente:

«**Riunione:** Maurizio, Madagascar e Comore

Martinica: Piccole Antille (*), Suriname e Haiti

Guadalupa: Piccole Antille, Suriname e Haiti

Guyana francese: Brasile, Suriname e Guyana

(*) Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1283/2014 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2014**

che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO**1.1. Misure in vigore**

- (1) Le misure antidumping in vigore («le misure iniziali») sulle importazioni di alcuni accessori per tubi («il prodotto in esame») originari della Repubblica di Corea e della Malaysia («i paesi interessati») sono state inizialmente istituite dal regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) I dazi antidumping in vigore per la Malaysia corrispondono al 75 %, fatta eccezione per le società Anggerik Laksana Sdn Bhd e Pantech Steel Industries Sdn Bhd, che sono soggette a un dazio antidumping rispettivamente del 59,2 % e del 49,9 %. Per la Repubblica di Corea il dazio è del 44 % per tutte le società.
- (3) Le misure iniziali sono state confermate dal regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 363/2010 del Consiglio ⁽⁴⁾ («le misure in vigore»).

1.2. Misure in vigore nei confronti di altri paesi terzi

- (4) Al di fuori dell'ambito del presente procedimento sono attualmente in vigore misure antidumping sul prodotto in esame per le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia ⁽⁵⁾. Le misure relative al prodotto in esame originario della Cina sono state estese alle importazioni dello stesso prodotto spedite da Taiwan ⁽⁶⁾, Indonesia ⁽⁷⁾, Sri Lanka ⁽⁸⁾ e Filippine ⁽⁹⁾. Il 3 settembre 2014 la Commissione ha avviato un riesame in previsione

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio, del 19 agosto 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia (GU L 228 del 24.8.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1001/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari, tra l'altro, della Malaysia (GU L 107 del 29.4.2010, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio, del 27 agosto 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e sulle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, siano essi o meno dichiarati originari di Taiwan, e che abroga l'esenzione concessa a Chup Hsin Enterprise Co. Ltd e a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd (GU L 233 del 4.9.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Ibidem.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 2052/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell'Indonesia o meno (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 4).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 2053/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 9).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 655/2006 del Consiglio, del 27 aprile 2006, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 1).

della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base sulle importazioni di accessori per tubi dalla Repubblica popolare cinese con estensione a Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine e ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾. Le misure antidumping sulle esportazioni dalla Thailandia sono scadute.

- (5) Nel gennaio 2013 sono state istituite misure sulle importazioni del prodotto in esame originario della Russia e della Turchia ⁽²⁾.

1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (6) L'8 febbraio 2013 la Commissione europea («la Commissione») ha pubblicato un avviso di imminente scadenza ⁽³⁾ delle misure antidumping in vigore in materia di accessori per tubi originari della Repubblica di Corea e della Malaysia.
- (7) Il 26 giugno 2013 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»).
- (8) La domanda è stata presentata dal Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry (comitato di difesa dell'industria degli accessori da saldare testa a testa) dell'Unione europea («il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano oltre il 40 % del totale della produzione dell'Unione del prodotto in esame.
- (9) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (10) Il 15 ottobre 2013 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾.

1.4. Parti interessate

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta di riesame. La Commissione ha in particolare informato il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, gli utilizzatori e gli importatori, i produttori esportatori della Repubblica di Corea e della Malaysia e le autorità della Corea e della Malaysia in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a collaborare.
- (12) Tutte le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni sull'apertura del riesame e di chiedere di essere ascoltate dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4.1. Campionamento

- (13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando produttori dell'Unione, importatori e produttori esportatori coreani in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
- a) Campionamento dei produttori dell'Unione
- (14) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Il campione è stato selezionato sulla base dei volumi di produzione e di vendita del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame («PIR») nell'Unione garantendo nel contempo una distribuzione geografica, ed era composto da quattro produttori dell'Unione o gruppi di produttori dell'Unione (cinque società singole) situati in Germania, Francia, Italia, Romania e Austria. Poiché non sono state ricevute osservazioni, le società selezionate in via provvisoria sono state mantenute nel campione finale.
- (15) Tuttavia, dopo l'inizio del procedimento la Commissione ha dovuto escludere dal campione due produttori dell'Unione a causa della mancanza di collaborazione. Le due restanti società/gruppi di società (tre società singole) rappresentano il 49 % della produzione dell'Unione e il 45 % delle vendite nell'UE e hanno impianti di produzione in tre paesi diversi. Il campione modificato è stato quindi ritenuto ancora rappresentativo dell'industria dell'Unione.

⁽¹⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed estese a Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine (GU C 295 del 3.9.2014, pag. 6).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2013 del Consiglio, del 17 gennaio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio originari della Russia e della Turchia (GU L 27 del 29.1.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 36 dell'8.2.2013, pag. 24).

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia (GU C 299 del 15.10.2013, pag. 4).

b) Campionamento degli importatori

- (16) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare un campione in caso affermativo, la Commissione ha invitato tutti gli importatori non collegati a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Tuttavia nessun importatore ha collaborato all'inchiesta.

c) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica di Corea

- (17) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare un campione in caso affermativo, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Corea a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la missione della Repubblica di Corea presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (18) Due produttori esportatori coreani hanno fornito le informazioni richieste, ma solo uno di loro ha accettato di collaborare e di essere incluso nel campione. È stato quindi deciso che il campionamento dei produttori esportatori coreani non fosse necessario.

d) Produttori esportatori della Malaysia

- (19) Visto il basso numero di produttori esportatori noti della Malaysia, nell'avviso di apertura la Commissione non ne ha previsto il campionamento.
- (20) La Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura, invitando inoltre la missione della Malaysia presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.

1.4.2. *Risposte al questionario*

- (21) La Commissione ha inviato questionari a tutte le società dell'Unione incluse nel campione, alla società coreana che ha collaborato e a tutti i produttori esportatori noti della Malaysia.
- (22) Un produttore dell'Unione ha omesso di rispondere al questionario, mentre un altro ha fornito soltanto una risposta parziale e non ha risposto a una lettera che lo invitava a completare la sua risposta. Questi due produttori dell'Unione sono stati quindi esclusi dal campione (v. considerando 15). Un produttore esportatore coreano ha risposto al questionario. Nessuno dei produttori esportatori della Malaysia ha risposto al questionario.

1.4.3. *Visite di verifica*

- (23) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di reiterazione del dumping e il conseguente pregiudizio e per valutare se l'istituzione di misure risulterebbe contrario all'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

Produttori dell'Unione:

- Erne Fittings GmbH, Schlins Austria e la società collegata Siekman Fittings, Lohne, Germania;
- Vallourec Fittings SA, Francia.

Produttori esportatori nella Repubblica di Corea:

- TK Corporation, Busan.

1.5. **Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo considerato**

- (24) L'inchiesta sul rischio di reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

- (25) L'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo considerato»).

1.6. Comunicazione delle informazioni

- (26) Il 12 settembre 2014 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali intende mantenere le misure antidumping in vigore, invitandole a presentare le proprie osservazioni. La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, se del caso.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (27) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia, attualmente classificati ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 («il prodotto in esame»).

2.2. Prodotto simile

- (28) L'inchiesta di riesame ha confermato che, come nell'inchiesta iniziale, il prodotto in esame fabbricato nei paesi interessati e venduto sul mercato interno e/o esportato nell'Unione e/o in altri mercati di esportazione ha le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi impieghi finali dei prodotti venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (29) La Commissione ha deciso che tale prodotto è pertanto un prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING

- (30) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato la possibilità che la scadenza delle misure in vigore comporti un rischio di reiterazione del dumping a opera dei paesi interessati.

3.1. Repubblica di Corea

3.1.1. Osservazioni preliminari

- (31) La TK Corporation, uno dei maggiori produttori coreani del prodotto in esame, ha collaborato all'inchiesta. Questa società rappresentava il 25 %-40 % delle esportazioni coreane del prodotto in esame (la cifra esatta non è riportata per motivi di riservatezza). La TK Corporation ha presentato alla Commissione una risposta al questionario che includeva i dati sulle vendite all'esportazione e sul mercato interno e i costi di produzione. La Commissione ha ritenuto che si potrebbe basare l'analisi del dumping coreano durante il PIR e parti di analisi della reiterazione sui dati di tale società, data la quota delle esportazioni coreane del prodotto in esame che essa detiene. La risposta della TK Corporation è stata verificata.

3.1.2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

- (32) Durante il PIR sono stati importati nell'Unione dalla Corea solo volumi trascurabili del prodotto in esame (meno di 50 tonnellate). Alcune di queste vendite sono state effettuate dall'unico produttore esportatore che ha collaborato, la TK Corporation. È risultato chiaro che tali quantitativi non erano rappresentativi, in quanto rappresentavano meno dello 0,1 % della produzione della TK Corporation. Inoltre, non è risultato chiaro se fosse stato versato un dazio antidumping sulle importazioni provenienti dalla TK Corporation, il che ha sollevato dubbi sul fatto che fossero effettivamente entrate nel territorio doganale dell'Unione. Inoltre, tali vendite erano destinate a tre progetti specifici, ognuno con le proprie specifiche per gli accessori (si trattava quindi di una vendita non rappresentativa), e le vendite sono state effettuate sotto forma di «pacchetto» con altri accessori (soprattutto in acciaio inossidabile). Per i motivi di cui sopra non è stato possibile effettuare un'analisi valida del dumping basata sulle importazioni nell'Unione di accessori per tubi provenienti dalla TK Corporation durante il PIR.

- (33) Dopo la divulgazione delle informazioni, la TK Corporation ha argomentato che la Commissione avrebbe dovuto basare l'analisi del dumping sulle esportazioni della società nell'Unione per i motivi seguenti: i) le sue esportazioni nell'Unione durante il PIR sono state considerevoli e quindi rappresentative, dal momento che consistevano in «non meno di 26 fatture con 282 singole operazioni, nonostante che i dazi fossero in vigore»; ii) in assenza di chiarezza riguardo al pagamento del dazio antidumping, alcune delle vendite (destinate a un progetto offshore) non sarebbero state soggette al dazio antidumping, mentre per altre vendite effettuate durante il PIR i dazi antidumping non sono stati sempre pagati dagli importatori a causa di una errata classificazione dei prodotti, per cui gli importatori non si erano resi conto di dover pagare tali dazi. Nel frattempo gli importatori sono stati avvertiti dell'errore e da allora hanno pagato i dazi antidumping retroattivamente; e iii) le condizioni per le esportazioni nell'Unione erano normali, poiché non venivano applicati tempi di consegna brevi e i prezzi non erano gravati da compensazioni incrociate.
- (34) Tali osservazioni sono state debitamente analizzate. Il basso livello delle sue vendite all'esportazione nell'Unione, sia in termini assoluti che rispetto alla produzione totale della società del prodotto simile (inferiore allo 0,1 %), non è stato contestato dalla TK Corporation. La Commissione sostiene che un volume così trascurabile in termini sia relativi che assoluti non può essere considerato rappresentativo.
- (35) Inoltre, in base alla documentazione fornita la Commissione non ha potuto accertare quale parte delle presunte vendite della TK Corporation nell'Unione sia infine stata correttamente classificata e importata; non è stato possibile verificare, e quindi accettare, neanche l'affermazione che i prezzi non siano stati oggetto di compensazione incrociata, in quanto i documenti giustificativi sono stati forniti solo dopo la visita di verifica. In ogni caso, per quanto riguarda entrambe le questioni, alla luce della conclusione dell'analisi di cui al considerando 34 non c'è ragione per la Commissione di effettuare un accertamento definitivo, dal momento che neanche i volumi totali di vendita nell'Unione riportati dalla TK Corporation possono essere considerati sufficientemente rappresentativi.
- (36) La Commissione conferma pertanto che le vendite della TK Corporation nell'Unione durante il PIR non possono essere utilizzate per una valida analisi del dumping nel quadro della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

3.1.3. Prove relative al rischio di reiterazione del dumping

- (37) La Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure analizzando i seguenti elementi: il prezzo all'esportazione verso altri paesi, la capacità produttiva e l'eccesso di capacità della Corea, nonché la capacità di attrazione del mercato dell'Unione.

3.1.3.1. Esportazioni dalla Corea verso altre destinazioni

- (38) Visti i modesti volumi delle importazioni di accessori per tubi dalla Corea nell'Unione e la mancanza di affidabilità dei prezzi praticati per tali vendite (considerando 32-36), la Commissione ha concluso che i dati riguardanti le vendite di accessori per tubi dalla Corea ad altri paesi dovrebbero essere usati per valutare la probabile evoluzione dei prezzi all'esportazione verso l'Unione, qualora le misure venissero lasciate scadere.
- (39) Si è ritenuto opportuno in primo luogo analizzare le vendite coreane agli Stati Uniti (USA), poiché, a differenza di qualsiasi altra destinazione delle esportazioni coreane, tale mercato è di dimensioni analoghe a quelle del mercato dell'Unione, con molti produttori nazionali ma anche una quota notevole di importazioni e basse aliquote tariffarie all'importazione, il che lo rende molto competitivo. Inoltre, gli USA costituiscono la destinazione principale delle esportazioni coreane in generale, e anche della TK Corporation.
- (40) Durante l'inchiesta sono state inoltre esaminate anche tutte le altre vendite all'esportazione di accessori per tubi della Corea.
- (41) I calcoli relativi al dumping sono stati effettuati sia per le vendite USA sia per quelle verso tutte le altre destinazioni (esclusa l'Unione per le ragioni di cui ai considerando 32-36).

a) Valore normale

- (42) In conformità all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale per la TK Corporation è stato basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul suo mercato interno, quando è stato possibile farlo.
- (43) Per i tipi di prodotto che non permettevano questa metodologia, il valore normale è stato costruito in conformità all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(44) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, il valore normale è stato calcolato in base all'effettivo costo di produzione della TK Corporation riportato nella risposta al questionario maggiorato dell'importo relativo ai profitti e alle spese generali, amministrative e di vendita.

b) Prezzo all'esportazione

(45) Come indicato ai considerando 32-36, non è stato possibile utilizzare le vendite della TK Corporation nell'UE per il calcolo del dumping e, di conseguenza, i prezzi all'esportazione sono stati basati sulle sue esportazioni verso i mercati dei paesi terzi.

(46) In conformità all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, è stato preso il prezzo all'esportazione della TK Corporation verso altri paesi, adeguato al livello franco fabbrica tenendo conto, se del caso, delle spese, tra l'altro, di trasporti, dazi e imposte.

c) Confronto e adeguamenti

(47) Il valore normale medio ponderato è stato confrontato con il prezzo d'esportazione medio ponderato degli accessori per tubi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, entrambi al livello franco fabbrica.

(48) Per procedere a un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto delle differenze nei fattori che influiscono sulla comparabilità dei prezzi conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tale riguardo sono stati effettuati alcuni adeguamenti per il trasporto marittimo e interno, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori.

(49) Per distinguere tra i vari tipi del prodotto in esame la metodologia del numero di controllo del prodotto (NCP) per individuare i tipi di prodotto prevedeva in origine un sistema a 11 cifre. I calcoli del dumping sono stati eseguiti utilizzando una struttura NCP leggermente ridotta, a 7 cifre. I campi relativi alla norma di specificazione e ai tipi di materiale sono stati sostituiti da un criterio semplificato che distingue tra i prodotti ottenuti da acciaio al carbonio e acciaio legato. Questo perché si è constatato che con il sistema in uso vi era poca differenza tra le specifiche standard utilizzate (come ANSI o EN) e i sistemi di classificazione del materiale. Pertanto, il sistema semplificato ha aumentato il livello di allineamento per i calcoli del dumping (e del pregiudizio) per migliaia di NCP senza falsare il risultato del calcolo stesso.

(50) La TK Corporation ha chiesto alla Commissione di portare a 16 cifre il sistema NCP originale, ma la richiesta è stata respinta poiché il sistema utilizzato era già in grado di classificare il prodotto in esame in modo efficace. Inoltre, occorre sottolineare che risultava chiaro come i margini di dumping (e di pregiudizio) calcolati non cambierebbero in modo significativo se si basassero su 7, 11 o 16 cifre, in quanto i prezzi medi della TK Corporation sui diversi mercati variavano notevolmente.

(51) Una seconda questione concernente il calcolo riguardava il metodo relativo al volume da utilizzare per il calcolo del dumping. La TK Corporation affermava che, dato che sulle sue fatture di vendita, sui listini per i (potenziali) clienti e nella contabilità, le quantità sono espresse in «pezzi», vanno utilizzati i pezzi anche come unità di misura per il calcolo. Il questionario richiedeva la quantità in peso, ma per alcune delle sue vendite la TK Corporation ha risposto in pezzi. Per tali vendite, nel momento in cui ha ricevuto la richiesta di ulteriori informazioni la società ha presentato la conversione da pezzi a peso. La Commissione ha deciso che il peso era la metodologia migliore perché:

— utilizzare i pezzi come unità di misura potrebbe condurre a distorsioni per quanto riguarda il prezzo medio per unità poiché essi non riflettono il peso per pezzo, che è un elemento importante per determinare il costo (e quindi il prezzo) del prodotto in esame;

— il peso è necessario per calcolare il pregiudizio perché la metodologia utilizzata dai produttori dell'Unione è questa, e sarebbe incongruo utilizzare metodologie diverse per il calcolo del dumping e del pregiudizio (sottoquotazione); e

— per il prodotto in esame, i dati degli uffici doganali dell'Unione e le statistiche delle esportazioni coreane sono registrati solamente in base al peso.

(52) Inoltre, è opportuno sottolineare che, nel complesso, i margini di dumping calcolati non sembravano cambiare in modo significativo se basati sui pezzi, a causa delle notevoli differenze nei prezzi medi della TK Corporation sui diversi mercati.

- (53) Dopo la divulgazione delle informazioni la TK Corporation ha nuovamente presentato l'osservazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto basare i suoi calcoli del dumping sui pezzi anziché sul peso. Uno dei motivi addotti era che i dati relativi alle vendite e ai costi della TK Corporation sono espressi in pezzi, e che quindi la conversione al peso avrebbe condotto a distorsioni nei calcoli del margine di dumping.
- (54) Quanto alla comparabilità con l'industria dell'Unione, la TK Corporation ha osservato che la Commissione non ha calcolato un margine di pregiudizio, mentre per il margine di dumping non è necessario alcun confronto con i dati relativi ai costi e alle vendite dell'industria dell'Unione. La TK Corporation ha inoltre sostenuto che l'unità di misura utilizzata nelle operazioni, anche dall'industria dell'Unione, sarebbe il pezzo e non il chilogrammo o la tonnellata.
- (55) Infine, la TK Corporation non ha ravvisato la pertinenza del registrare in peso i dati degli uffici doganali dell'Unione e le statistiche delle esportazioni coreane.
- (56) Le osservazioni di cui sopra sono state debitamente analizzate. In primo luogo è importante notare che la TK Corporation non ha presentato un calcolo del dumping «alternativo» basato sul pezzo come unità di misura. Infatti, sebbene affermasse che un calcolo «a pezzo» avrebbe dato un risultato più preciso, la società ha omesso di dimostrarlo. La Commissione ribadisce che i margini di dumping calcolati sono significativi e, come illustrato al considerando 52, non sono state riscontrate differenze significative tra i margini di dumping calcolati in base al peso e quelli calcolati in base ai pezzi. In altre parole è fuori di dubbio che, indipendentemente dal metodo utilizzato, verrebbero stabiliti ampi margini di dumping. Inoltre è importante ricordare che la conversione da pezzi a peso nei dati relativi a vendite e costi della TK Corporation è stata effettuata dalla società stessa utilizzando la propria metodologia. In più il catalogo disponibile sul suo sito web fornisce, per ogni tipo di accessorio, il peso approssimativo.
- (57) Le operazioni effettuate dall'industria dell'Unione sono espresse sia in peso che in pezzi, come dimostrato dalle fatture verificate dalla Commissione. A parte la fatturazione, il peso è il metodo utilizzato per determinare la capacità, il volume di produzione e i costi di produzione — non solo nell'Unione, ma in tutto il mondo e anche in Corea. Le materie prime, l'elemento più importante dei costi di produzione del prodotto in esame, sono acquistate in tonnellate. Anche altri fattori come i costi del consumo di energia, del lavoro e del trasporto sono calcolati in base al peso. L'industria dell'Unione determina inoltre gli sconti di fine anno ai clienti in base al volume (in tonnellate) acquistato dal cliente, e non al numero di pezzi. Inoltre, i margini di sottoquotazione dovevano essere (e sono stati: cfr. considerando 98-105) calcolati nel presente riesame in previsione della scadenza e, pertanto, l'argomento secondo cui non si debbano confrontare i dati dell'industria dell'Unione e di quella coreana, come suggerisce l'argomentazione esposta al considerando 54, è errata.
- (58) Le statistiche mondiali raccolte e utilizzate come parte dell'inchiesta, comprese le statistiche delle esportazioni coreane e della dogana dell'Unione, sono state espresse soltanto in peso. Esse sono state utilizzate, fra le altre cose, per analizzare le esportazioni coreane del prodotto in esame nell'Unione e nei paesi terzi. Per stabilire la quota della TK Corporation ed effettuare un controllo incrociato dei suoi volumi di vendita nell'Unione riportati nella sua risposta al questionario è stato necessario convertire in peso i dati della società, in quanto non sarebbe stato possibile convertire in pezzi i dati forniti dalle statistiche delle esportazioni coreane e della dogana dell'Unione.
- (59) Infine, è importante rilevare che anche in inchieste precedenti (come quella che ha portato all'istituzione delle misure iniziali e il primo riesame in previsione della scadenza che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore), nonché nelle più recenti inchieste relative allo stesso prodotto proveniente dalla Russia e dalla Turchia, è stata utilizzata la metodologia basata sul peso.
- (60) In considerazione di quanto precede, la Commissione conferma che l'argomento secondo cui i calcoli dovrebbero essere effettuati per pezzo dovrebbe essere respinto.

d) Dumping durante il PIR

- (61) I margini di dumping così calcolati per la TK Corporation sono risultati pari al 46 % e al 27 % a seconda della destinazione delle esportazioni.

3.1.3.2. Capacità produttiva coreana

- (62) Per quanto riguarda la capacità produttiva totale e l'eccesso di capacità della Corea, durante l'inchiesta la Commissione non ha ottenuto informazioni da nessuno dei produttori coreani salvo la TK Corporation. La Commissione ha pertanto dovuto avvalersi dell'articolo 18 del regolamento di base per effettuare accertamenti al riguardo, e i dati a sua disposizione sono le informazioni verificate fornite dalla TK Corporation, che riguardano soltanto tale società, e quelle a livello nazionale contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

- (63) L'eccesso di capacità segnalato dalla TK Corporation è stato debitamente verificato. Estrapolando l'eccesso di capacità segnalato dalla TK Corporation durante il PIR sulla base della sua quota del totale del volume delle esportazioni coreane, la Commissione ha calcolato che l'eccesso di capacità totale della Corea ammonterebbe ad almeno 15 000 tonnellate, che rappresentano il 25 % circa del consumo totale dell'Unione. Per quanto riguarda tale calcolo, tuttavia, è importante notare che i volumi di produzione rispetto alla capacità produttiva variano molto a seconda della società, e anche che la TK Corporation, pur essendo uno dei più grandi produttori del prodotto simile in Corea, è solo uno dei molti, e di certo non occupa una posizione dominante. La Commissione ha pertanto verificato tale risultato incrociandolo con le informazioni contenute nella richiesta.
- (64) Le informazioni relative all'eccesso di capacità fornite nella richiesta si basavano sulla stima della capacità e della produzione per tutti i produttori coreani identificati dal richiedente. Per quanto riguarda la capacità produttiva, per i tre maggiori produttori sono stati utilizzati i dati disponibili al pubblico. Per gli altri produttori coreani (molto più piccoli), tali dati non erano disponibili al pubblico e il richiedente ha fatto pertanto ricorso ad altri metodi ragionevoli per valutare la loro capacità produttiva. Il richiedente ipotizzava inoltre un certo livello di consumo sul mercato interno coreano tenendo conto delle importazioni in Corea e delle esportazioni dalla Corea al fine di stimare l'eccesso di capacità. Per il calcolo sia della capacità produttiva che dell'eccesso di capacità sono state effettuate detrazioni adeguate per tener conto della produzione di altri tipi di prodotti non rientranti nella definizione del prodotto. La totalità delle informazioni è stata chiaramente ritenuta più completa e conclusiva delle informazioni di cui al considerando 63. Non sono state ricevute osservazioni contrarie a tali cifre. Su tale base, utilizzando i dati disponibili, l'eccesso di capacità in Corea è stimato a 119 300 tonnellate, il che equivale di per sé al doppio delle dimensioni del mercato dell'Unione nel PIR.

3.1.3.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

- (65) Si ricorda che gli accessori per tubi sono utilizzati principalmente nell'industria petrolifera e del gas, nell'edilizia, nella produzione di energia, nella costruzione navale e negli impianti industriali. Nessuno dei dati disponibili indica una crescita o un declino sostanziale di questi settori in Corea e, di conseguenza, il mercato nazionale coreano per il prodotto in esame rimarrà probabilmente piuttosto stabile per gli anni a venire e non offrirà particolari possibilità di ampliamento sostanziale per tali accessori di produzione coreana. Oltre alla Corea, i principali mercati di esportazione per queste industrie sono l'Unione europea, gli USA, il Medio Oriente e il Sud-Est asiatico. Nessuna delle informazioni raccolte durante l'inchiesta fa ritenere che nei prossimi anni la domanda su tali mercati sia destinata ad aumentare o diminuire in misura significativa.
- (66) Le esportazioni coreane verso gli USA, i paesi del Medio Oriente e il Sud-Est asiatico sono già su livelli elevati, e quindi questi mercati non possiedono potenzialità di crescita significative per l'industria coreana. Si ricorda inoltre che per le esportazioni coreane verso gli USA è stato stabilito un livello significativo di dumping, pari al 46 %. Il mercato dell'Unione, uno dei più grandi del mondo, è pertanto un mercato di crescita attraente in caso di abrogazione delle misure, in quanto non è stato ancora pienamente sfruttato dai produttori esportatori coreani a causa delle misure in vigore.
- (67) In termini di dimensioni e di condizioni commerciali, il mercato USA e il mercato dell'Unione sono simili. Su entrambi i mercati vi è un grande numero di produttori nazionali e le importazioni assorbono una notevole quota di mercato. Dall'inchiesta è emerso che il prezzo medio di vendita sul mercato dell'Unione (tenendo conto di tutte le vendite dei produttori dell'Unione nonché di tutte le vendite all'importazione nell'Unione) è di 2 600 EUR/tonnellata. Il prezzo medio del mercato dell'Unione è quindi simile al prezzo medio che i produttori esportatori coreani ottengono sul mercato USA (2 700 EUR/tonnellata), con la differenza che negli USA non sono soggetti a misure antidumping. Le attuali vendite marginali della Corea all'Unione sono quindi molto probabilmente il risultato delle misure in vigore nei confronti del prodotto in esame. Si ricorda che durante il PIR gli USA sono stati il principale mercato di esportazione per gli esportatori coreani. Ciò dimostra che l'Unione rappresenterebbe un mercato attraente per gli esportatori coreani e che, in caso di abrogazione dei dazi, il mercato dell'Unione verosimilmente attrarrebbe volumi notevoli come quelli del mercato USA. Durante il PIR gli accessori per tubi di produzione coreana hanno rappresentato il 20 %-25 % di tutte le importazioni di tale prodotto verso il mercato USA e tra il 10 % e il 15 % di quota di mercato del totale del mercato USA per il prodotto (non sono fornite cifre esatte per motivi di riservatezza). In altre parole, è probabile che in caso di abrogazione delle misure i produttori coreani utilizzeranno l'eccesso di capacità disponibile, come indicato al considerando 64, per reinserirsi nel mercato dell'Unione.
- (68) Come spiegato al considerando 39, ad eccezione degli USA non vi è una seconda destinazione per le esportazioni coreane utilizzabile in modo affidabile nell'analisi dell'evoluzione del mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure; non si ritiene quindi che il raggruppamento di tutte le esportazioni verso destinazioni diverse dall'Unione o dagli USA in questa analisi porti a stabilire prezzi medi affidabili, vista la diversità delle circostanze applicabili a tutti questi mercati singoli (molto più piccoli). In considerazione dei limiti di quest'analisi, come sopra descritto, e della mancanza di potenzialità significative di crescita di questi «altri mercati» nel prossimo futuro, è tuttavia improbabile che questi mercati assorbirebbero ingenti importazioni supplementari dalla Corea.

3.1.3.4. Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

- (69) Alla luce di quanto sopra vi è il rischio di una reiterazione del dumping qualora le misure dovessero scadere. Dall'inchiesta è emerso che le vendite di accessori per tubi della Corea agli USA e ad altri paesi terzi sono risultate oggetto di esportazione a prezzi di dumping, con margini di dumping rispettivamente del 46 % e del 27 %.
- (70) L'eccesso di capacità produttiva coreana è inoltre notevole se confrontato ai consumi dell'Unione durante il PIR. Se questa capacità viene utilizzata per esportare verso l'Unione e competere a livello di prezzi con i produttori dell'Unione oppure con i principali esportatori dai paesi terzi, sussiste un forte rischio che tali esportazioni avvengano a prezzi di dumping.

3.2. Malaysia

3.2.1. Osservazioni preliminari

- (71) Poiché i produttori esportatori della Malaysia non hanno collaborato, per l'analisi complessiva la Commissione ha dovuto utilizzare informazioni provenienti da altre fonti. A questo riguardo, e conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato varie fonti statistiche. Le statistiche relative alle importazioni raccolte a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6») hanno fornito le migliori informazioni disponibili per stabilire i quantitativi importati e i prezzi per il mercato dell'UE. Altre fonti come Eurostat non sono state utilizzate perché non era possibile separare il prodotto in esame da altri prodotti che utilizzavano anch'essi il codice a 8 cifre.

3.2.2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

- (72) La banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 ha mostrato che non vi sono state importazioni nel mercato dell'UE dalla Malaysia. Si è pertanto concluso che non si era verificato un persistere del dumping delle esportazioni dalla Malaysia durante il PIR.

3.2.3. Prove relative al rischio di reiterazione del dumping

- (73) La Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure analizzando i seguenti elementi: il prezzo all'esportazione verso altri paesi, la capacità produttiva e l'eccesso di capacità della Malaysia e la capacità di attrazione del mercato dell'Unione.

3.2.3.1. Importazioni dalla Malaysia verso altre destinazioni

- (74) A causa della mancanza di importazioni di accessori per tubi dalla Malaysia verso il mercato dell'Unione, la Commissione ha fatto ricorso a dati relativi a un altro paese. È stato ritenuto appropriato fare riferimento agli USA, il cui mercato ha dimensioni simili a quello dell'Unione, con molti produttori nazionali, ma anche una quota notevole di importazioni, il che lo rende molto competitivo. Inoltre, gli USA sono di gran lunga la principale destinazione delle esportazioni dalla Malaysia, avendo assorbito, durante il PIR, l'87 % delle sue esportazioni. Questo metodo è identico a quello utilizzato nell'inchiesta precedente per la Malaysia e nella valutazione del «rischio di reiterazione del pregiudizio».

a) Valore normale

- (75) In mancanza di cooperazione da parte dei produttori esportatori della Malaysia, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base il valore normale è stato calcolato in base ai dati forniti nella domanda di riesame, vale a dire il costo stimato di produzione al quale è stato aggiunto il 6 % per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, espressi come percentuale dei costi franco fabbrica. Si ritiene che la suddetta stima sia prudente. Ciò è confermato dal fatto che per l'unico produttore che ha cooperato al procedimento (TK Corporation, Corea) il dato effettivo è stato ben al di sopra del 6 %.

b) Prezzo all'esportazione

- (76) A norma dell'articolo 18 del regolamento di base e in assenza di cooperazione da parte dei produttori esportatori della Malaysia, il prezzo all'esportazione è stato calcolato utilizzando i prezzi all'esportazione malesi del prodotto in esame negli USA, ricavati dalle statistiche statunitensi sulle importazioni.

c) Confronto

- (77) Il valore normale medio ponderato è stato confrontato al prezzo all'esportazione medio ponderato degli accessori per tubi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, entrambi al livello franco fabbrica.

(78) Per procedere a un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto delle differenze nei fattori che influiscono sulla comparabilità dei prezzi conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A questo proposito, la percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti indicata al considerando 75 era al livello franco fabbrica ed escludeva spese di trasporto interno e marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori.

d) Margine di dumping durante il PIR

(79) Seguendo la metodologia sopra descritta, applicata anche nel primo riesame in previsione della scadenza relativo all'estensione delle misure («le misure in vigore»), il margine di dumping riscontrato è stato del 57,7 %.

3.2.3.2. Capacità produttiva della Malaysia

(80) In assenza di cooperazione da parte della Malaysia, non è stata presentata alcuna informazione su produzione ed eccesso di capacità. Le informazioni contenute nella richiesta indicano una capacità totale installata in Malaysia di circa 55 000 tonnellate e un eccesso di capacità di circa 27 000 tonnellate. Nell'analisi che ha portato a tale volume si è tenuto conto dell'esclusione della fabbricazione (capacità) di altri prodotti, e si è perciò ritenuta tale analisi ragionevole. L'eccesso di capacità di 27 000 tonnellate della Malaysia rappresenta circa il 40 % del consumo totale dell'Unione durante il PIR.

3.2.3.3. Attrattiva del mercato dell'Unione

(81) Per quanto riguarda l'evoluzione dei mercati principali degli utenti dell'industria su scala mondiale, come spiegato al considerando 65 il mercato dell'Unione è uno dei più importanti mercati per gli accessori per tubi e non vi sono informazioni che inducano a ritenere che nei prossimi anni la domanda su tali mercati sia destinata a diminuire o aumentare in misura significativa.

(82) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione sono superiori ai prezzi all'esportazione della Malaysia verso altri mercati d'esportazione, in particolare quello statunitense. Infatti il prezzo medio di mercato nell'Unione è pari a 2 600 EUR/t, mentre le statistiche USA mostrano che il prezzo medio all'importazione per le importazioni dalla Malaysia è pari a 1 600 EUR/t. Pertanto in caso di abrogazione delle misure il mercato dell'Unione risulterebbe interessante per gli esportatori della Malaysia. Si tratta di dati estremamente rilevanti in considerazione dell'eccesso di capacità della Malaysia, ma si ricorda anche che attualmente l'87 % delle esportazioni della Malaysia è diretto agli USA, dove i produttori esportatori della Malaysia vendono a prezzi molto più bassi.

3.2.3.4. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping

(83) Alla luce di quanto sopra vi è il rischio di una reiterazione del dumping qualora le misure dovessero scadere. Le vendite di accessori per tubi malesi verso gli USA sono risultate oggetto di esportazione a prezzi di dumping, con margini di dumping del 57,7 %.

(84) L'eccesso di capacità della Malaysia è inoltre notevole rispetto ai consumi dell'Unione durante il PIR. Considerando il livello dei prezzi nell'Unione, probabilmente in caso di abrogazione delle misure tale capacità verrà almeno parzialmente utilizzata per le esportazioni verso l'Unione. Si può inoltre prevedere che, in tal caso, una buona parte delle esportazioni verso gli USA sarà riorientata verso il mercato dell'Unione a causa dei prezzi praticati sul mercato dell'Unione rispetto a quelli degli USA.

3.3. Conclusione sul rischio di reiterazione del dumping

(85) In considerazione di quanto precede, ossia i margini di dumping elevati, il notevole eccesso di capacità disponibile nei paesi interessati, insieme alla loro consistente capacità d'esportazione e all'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi e dimensioni, si può concludere che le importazioni a prezzi di dumping nell'UE dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia riprenderebbero se le misure fossero lasciate scadere.

4. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1. Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

(86) Rispetto alla situazione descritta nel regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio di cui al considerando 3 l'industria dell'Unione non ha subito grandi cambiamenti strutturali. Durante il PIR il prodotto simile era fabbricato da 22 produttori noti dell'Unione, che costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

- (87) La produzione totale dell'Unione durante il PIR si è attestata a circa 57 736 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, come i dati verificati delle società incluse nel campione e quelli forniti dal richiedente.
- (88) Società e gruppi di società inseriti nel campione nel corso dell'inchiesta rappresentano il 49 % della produzione dell'Unione e il 45 % delle vendite nell'Unione (v. il considerando 15). I dati del campione sono quindi rappresentativi della situazione dell'industria dell'Unione.

4.2. Consumo dell'Unione

- (89) Il consumo dell'Unione è stato stabilito dalla Commissione sulla base: i) del volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione in base ai dati forniti dal richiedente, e ii) delle importazioni da paesi terzi in base alla banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6.
- (90) Il consumo dell'Unione ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (tonnellate metriche)

	2010	2011	2012	PIR
Consumo totale dell'Unione	55 497	62 426	58 941	59 992
Indice (2010 = 100)	100	112	106	108

Fonte: dati forniti dal richiedente e dalla banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6

- (91) Nel 2011 il consumo è aumentato del 12 % rispetto al livello del 2010. Esso è nuovamente diminuito nel 2012, pur rimanendo al di sopra del livello del 2010 (incremento del 6 %). Tra il 2010 e il PIR il consumo dell'Unione è diminuito dell'8 %.

4.3. Importazioni dai paesi interessati

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

Repubblica di Corea

- (92) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle informazioni della banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base ai dati della banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 e ai dati forniti dal richiedente.
- (93) Le importazioni nell'Unione dalla Repubblica di Corea hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni (tonnellate metriche) e quota di mercato

	2010	2011	2012	PIR
Volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea (tonnellate)	301	208	204	18
Indice	100	69	68	6
Quota di mercato	0,5 %	0,3 %	0,3 %	0,03 %
Indice	100	62	64	6

Fonte: dati forniti dal richiedente e dalla banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6

- (94) Durante il periodo considerato il volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea è stato molto basso rispetto ai consumi totali dell'Unione. Durante il PIR il volume si è ridotto ulteriormente a 18 tonnellate. I livelli delle importazioni sono così bassi dall'istituzione delle misure iniziali nel 2002, e possono quindi essere considerati il risultato delle misure antidumping in vigore.

Malaysia

- (95) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle informazioni della banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base ai dati della banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 e ai dati forniti dal richiedente.
- (96) Le importazioni nell'Unione dalla Malaysia hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (tonnellate metriche) e quota di mercato

	2010	2011	2012	PIR
Volume delle importazioni dalla Malaysia (tonnellate)	19,4	0,03	0,27	0,13
Indice	100	0	1	1
Quota di mercato	0,03 %	0	0,0005 %	0,0002 %
Indice	100	0	1	1

Fonte: dati forniti dal richiedente e dalla banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6

- (97) Durante il periodo considerato il volume delle importazioni dalla Malaysia è stato molto basso rispetto a quello dei consumi totali dell'Unione europea. Il volume maggiore (ma comunque molto basso) è stato importato nel 2010 (19,4 tonnellate), ma a partire dal 2010 il volume delle importazioni è praticamente cessato. Dopo che sono state istituite le misure iniziali nel 2002 i livelli delle importazioni hanno subito oscillazioni, senza però mai raggiungere i livelli precedenti l'istituzione di tali misure. Si può quindi concludere che il livello molto basso delle importazioni dall'istituzione delle misure iniziali nel 2002 è il risultato delle misure antidumping in vigore.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e sottoquotazione dei prezzi

Repubblica di Corea

- (98) Durante il PIR le pochissime importazioni verso la UE della società che ha collaborato all'inchiesta (la TK Corporation) sono state notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione a livello cif. Tuttavia, come affermato nel considerando 32, sono sorti dubbi sul fatto che questi prodotti siano effettivamente entrati nel territorio doganale dell'Unione.
- (99) Ciononostante, il totale delle importazioni dalla Corea verso l'Unione è molto basso — cfr. considerando 32 — in quanto esse rappresentano solo lo 0,03 % della quota di mercato dell'Unione (v. tabella 2). Considerata la quantità molto limitata di importazioni dalla Repubblica di Corea verso l'UE e l'ampia varietà di tipi di prodotti, non è stato possibile usare i prezzi di queste importazioni per determinare la sottoquotazione dei prezzi.
- (100) La Commissione ha quindi utilizzato i prezzi delle esportazioni dalla Corea verso gli USA e altri paesi come valore sostitutivo per stabilire quale sarebbe stata la sottoquotazione se le società coreane avessero venduto all'UE a tali prezzi.
- (101) Dal momento che le esportazioni a livello mondiale della TK Corporation rappresentavano circa il 25 %-40 % di tutte le esportazioni di accessori per tubi dalla Repubblica di Corea, tali vendite sono state considerate rappresentative delle esportazioni coreane. Tali prezzi sono stati quindi utilizzati per il confronto. La Commissione ha corretto al rialzo i prezzi all'esportazione per tener conto del dazio nonché della tassa di carico e di movimentazione.
- (102) Il margine di sottoquotazione così rilevato è risultato del 17 % per le vendite agli USA e del 10 % per le vendite a livello mondiale.

Malaysia

- (103) Nessuna società della Malaysia ha collaborato all'inchiesta. In base alle informazioni provenienti dalle statistiche della banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, le importazioni verso l'UE sono state trascurabili durante il PIR (v. tabella 3). Considerata la quantità molto limitata di importazioni dalla Malaysia e l'ampia varietà di tipi di prodotti, non è stato possibile usare i prezzi di queste importazioni per determinare la sottoquotazione dei prezzi.
- (104) La Commissione ha quindi determinato la sottoquotazione dei prezzi applicando lo stesso metodo utilizzato nel precedente riesame in previsione della scadenza, vale a dire confrontando i prezzi all'esportazione della Malaysia verso gli USA con i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione. La Commissione ha adeguato i prezzi all'esportazione per tener conto del dazio nonché della tassa di carico e di movimentazione.
- (105) Il margine di sottoquotazione così rilevato è risultato del 34 % per le vendite agli USA. La Commissione ha inoltre confrontato i prezzi di vendita dalla Malaysia verso altri paesi e il margine di sottoquotazione per tali vendite è risultato del 28 %.

4.3.3. *Importazioni da paesi terzi*

- (106) La seguente tabella riporta l'andamento delle importazioni nell'Unione da altri paesi terzi nel periodo considerato, in termini di volume, di quota di mercato e di prezzo medio di dette importazioni.

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi

Paese		2010	2011	2012	PIR
Repubblica popolare cinese	Volume (tonnellate)	5 618	5 867	6 844	6 589
	<i>Indice</i>	100	104	122	117
	Quota di mercato	10 %	9 %	12 %	11 %
	Prezzo medio	1 125	1 261	1 544	1 426
	<i>Indice</i>	100	112	137	127
Altri paesi terzi	Volume (tonnellate)	11 668	12 938	11 630	12 036
	<i>Indice</i>	100	111	100	103
	Quota di mercato	21 %	21 %	20 %	20 %
	Prezzo medio	2 175	2 352	2 437	2 482
	<i>Indice</i>	100	108	112	114
Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati	Volume (tonnellate)	17 286	18 805	18 474	18 625
	<i>Indice</i>	100	109	107	108
	Quota di mercato	31 %	30,1 %	31,3 %	31 %
	Prezzo medio	1 834	2 011	2 106	2 108
	<i>Indice</i>	100	110	115	115

Fonte: banca dati costituita a norma dell'articolo 14, paragrafo 6

- (107) La quota di mercato delle importazioni originarie di paesi terzi diversi dai paesi interessati ha raggiunto il 31 % del consumo totale dell'Unione durante il PIR. La quota di mercato maggiore, pari all'11 % del consumo totale dell'Unione, è rappresentata dalle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. Nel PIR altre consistenti importazioni sono state quelle provenienti da Thailandia (4 % del mercato dell'Unione), Vietnam (3 % del mercato dell'Unione) e Arabia Saudita (dall'assenza totale di importazioni del 2010 a una quota di mercato del 4 % nel PIR).
- (108) I prezzi ai quali tali importazioni sono entrate nell'Unione erano relativamente bassi rispetto alla media dei prezzi dell'industria dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Anche con dazi antidumping del 58,6 % sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, il prezzo medio delle importazioni cinesi è inferiore al prezzo interno dell'Unione (v. tabella 4).

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (109) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno inciso sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo considerato.
- (110) Ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame e delle statistiche. I dati si riferiscono a tutti i produttori noti dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. I dati si riferiscono ai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (111) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.
- (112) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costi di manodopera, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali. I dati relativi agli indicatori microeconomici si basano unicamente su dati verificati delle due società o gruppi di società inseriti nel campione. Di conseguenza, questi dati sono forniti solo in forma indicizzata o in fasce numeriche, in modo da garantire che ne sia preservata la riservatezza.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (113) Nel periodo considerato la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2010	2011	2012	PIR
Volume di produzione (tonnellate)	48 017	52 754	55 787	57 736
<i>Indice</i>	100	110	116	120
Capacità produttiva (tonnellate)	179 912	180 364	180 364	180 364
<i>Indice</i>	100	100,3	100,3	100,3
Utilizzo degli impianti	26,7 %	29,2 %	30,9 %	32 %
<i>Indice</i>	100	110	116	120

Fonte: Domanda

- (114) Il volume della produzione è aumentato del 20 % durante il periodo considerato. Dato che il consumo dell'Unione è aumentato solo dell'8 % durante lo stesso periodo, la restante parte della produzione è stata esportata.
- (115) Durante il PIR l'utilizzo degli impianti è apparso basso (32 %). La capacità riportata nella tabella precedente si è basata, in linea con la normale prassi di questa particolare industria e il metodo utilizzato nei precedenti procedimenti, sulla capacità massima teorica sulla base di 3 turni/giorno, 6 giorni/settimana, 48 settimane/anno. Tuttavia, nella realtà dei fatti, l'industria opera solo sulla base di 2 turni/giorno, 5 giorni/settimana, 48 settimane/anno. La capacità dichiarata quindi non necessariamente riflette con precisione la capacità effettiva durante il PIR.
- (116) Durante il periodo considerato l'utilizzo degli impianti è leggermente aumentato. L'aumento del 20 % dell'utilizzo degli impianti riflette l'aumento del volume di produzione nel periodo considerato.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (117) Nel periodo considerato il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2010	2011	2012	PIR
Volume delle vendite nel mercato dell'Unione (tonnellate)	38 185	43 414	40 262	41 350
<i>Indice</i>	100	114	105	109
Quota di mercato	68,8 %	69,5 %	68,3 %	68,9 %
<i>Indice</i>	100	101	99	100

Fonte: domanda

- (118) Nel 2011 il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è aumentato del 14 % rispetto al volume delle vendite nel 2010. Esso è poi sceso a 41 350 tonnellate, con un aumento del 9 % durante il periodo considerato.
- (119) La quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta più o meno stabile durante il periodo considerato.

4.4.2.3. Crescita

- (120) In linea con la moderata crescita del consumo dell'Unione durante il periodo considerato (+ 8 %), le vendite dei produttori dell'Unione sono aumentate del 9 %.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

- (121) L'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento durante il periodo considerato:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2010	2011	2012	PIR
Numero di dipendenti	1 064	1 022	979	957
<i>Indice</i>	100	96	92	90
Produttività (unità/dipendente)	45	52	57	60
<i>Indice</i>	100	114	126	134

Fonte: Domanda

- (122) Nel periodo considerato il numero di dipendenti è gradualmente diminuito del 10 %. Di conseguenza, insieme all'aumento della produzione, la produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione, misurata in termini di produzione annua (in tonnellate) per dipendente, è aumentata del 34 % tra il 2010 e il PIR.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (123) Nel periodo considerato i prezzi di vendita unitari medi ponderati praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'UE hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione

	2010	2011	2012	PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato totale (EUR/tonnellata)	2 500-3 000	2 500-3 000	2 400-2 900	2 300-2 800
<i>Indice</i>	100	100	98	94
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)	3 500-4 000	3 300-3 800	3 400-3 900	3 300-3 800
<i>Indice</i>	100	94	97	94

Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione

- (124) Nel periodo considerato i prezzi di vendita nell'Unione sono diminuiti del 6 %. Nel 2010 e 2012 i prezzi sono rimasti relativamente stabili, mentre il calo maggiore si è verificato tra il 2011 e il PIR.
- (125) A causa dell'importante quota dei costi fissi nella produzione, l'aumento della produzione del 20 % durante il PIR ha portato a un calo del costo unitario di produzione. Il prezzo di vendita unitario medio è diminuito di conseguenza.

4.4.3.2. Costo del lavoro

- (126) Nel periodo considerato il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

	2010	2011	2012	PIR
Salario medio per dipendente (in EUR)	45 000-50 000	50 000-55 000	51 000-56 000	52 000-57 000
<i>Indice</i>	100	107	108	110

Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione

- (127) Nel periodo considerato il costo medio del lavoro per dipendente ha registrato un andamento al rialzo. Tra il 2010 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 10 %.

4.4.3.3. Scorte

- (128) Nel periodo considerato il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2010	2011	2012	PIR
Scorte finali (tonnellate)	5 500-6 000	5 000-5 500	5 600-6 100	6 000-6 500
<i>Indice</i>	100	93	104	111
Scorte finali in percentuale sulla produzione	25 %-30 %	20 %-25 %	21 %-26 %	22 %-27 %
<i>Indice</i>	100	79	83	87

Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione

- (129) Le scorte finali sono prima diminuite del 7 % nel 2011 rispetto al 2010 per poi aumentare dell'11 % durante il PIR rispetto al 2010. Rispetto al livello della produzione, tra il 2010 e il PIR le scorte finali sono diminuite del 13 %.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

- (130) Nel periodo considerato la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2010	2011	2012	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	- 20 %/- 15 %	- 15 %/- 10 %	- 10 %/- 5 %	- 14 %/- 9 %
<i>Indice</i>	100	118	151	133
Flusso di cassa (EUR) (indice)	100	- 10 515	- 6 086	- 8 933
Investimenti (EUR) (indice)	100	115	112	105
Utile sul capitale investito	- 25 %/- 20 %	- 45 %/- 40 %	- 40 %/- 35 %	- 45 %/- 40 %
<i>Indice</i>	100	81	64	80

Fonte: dati verificati delle società inserite nel campione

- (131) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.
- (132) Durante il periodo considerato l'industria dell'Unione ha subito perdite notevoli. Nel 2010 l'industria ha registrato una perdita del - 20 %/- 15 %. Tra il 2010 e il PIR le perdite sono scese del 33 %, ma il risultato è rimasto ugualmente negativo durante il PIR (- 14 %/- 9 %). Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel 2010 il flusso di cassa è stato positivo, per poi calare improvvisamente nel 2011 raggiungendo valori negativi e rimanere negativo durante il PIR.

- (133) Gli investimenti hanno registrato una tendenza al rialzo. Rispetto al 2010 sono aumentati del 15 % nel 2011 e del 12 % nel 2012, mantenendosi del 5 % superiori al livello del 2010 durante il PIR.
- (134) L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel 2010 era al - 25 %/- 20 % ed è poi sceso a circa - 45 %/- 40 %, dove è rimasto durante il PIR.

4.4.3.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (135) Poiché le importazioni provenienti dai paesi interessati sono notevolmente diminuite e sono state di entità trascurabile nel corso del periodo considerato (cfr. tabelle 2 e 3), l'entità dei margini di dumping non può essere valutata. Alla luce della valutazione di cui ai considerando 136-144, l'industria dell'Unione risultava tuttavia versare ancora in una situazione fragile e vulnerabile.

4.5. Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

- (136) Nel regolamento (CE) n. 1001/2008, il Consiglio ha concluso che le misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia introdotte nel 2002 hanno comportato una ripresa solo parziale dell'industria dell'Unione. L'evoluzione (positiva) durante il periodo considerato nel riesame precedente (gennaio 2002-giugno 2007) degli indicatori di pregiudizio è stata dovuta in larga misura alla crescita della domanda nel 2007 e nel 2008.
- (137) Dopo il 2008 la situazione dell'industria dell'Unione si è però notevolmente deteriorata rispetto alla situazione nel 2007 e 2008, essenzialmente a causa del calo della domanda dopo il 2008.
- (138) Alcuni indicatori mostrano un andamento positivo dal 2010 in poi. Tra il 2010 e il PIR, per esempio, la produzione dell'Unione è aumentata del 20 %. Questo aumento è stato in parte causato dall'aumento del consumo dell'Unione, che è salito dell'8 % durante lo stesso periodo. L'incremento della produzione ha determinato un migliore utilizzo degli impianti, che è aumentato di oltre il 20 %. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 9 %, corrispondente all'aumento del consumo dell'Unione, mentre la quota di mercato delle società dell'Unione è rimasta invariata. In conseguenza di una riduzione del 10 % del numero dei dipendenti, anche la produttività è aumentata (del 34 %).
- (139) Il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto tuttavia basso. Ciò si spiega in parte con il fatto che l'infrastruttura esistente avrebbe dovuto essere impiegata su 3 turni/giorno, 6 giorni/settimana, e la capacità massima è stata calcolata di conseguenza. Tuttavia, durante il periodo considerato l'industria dell'Unione ha operato solo su 2 turni/giorno per 5 giorni/settimana.
- (140) A causa di una percentuale importante dei costi fissi nella produzione, l'industria dell'Unione ha subito notevoli perdite nel corso del periodo considerato. Nonostante il miglioramento del 30 % dei risultati finanziari tra il 2010 e il PIR, le perdite durante il PIR sono state comunque notevoli (fra - 14 % e 9 %).
- (141) Queste importanti perdite, insieme al flusso di cassa notevolmente negativo, sono importanti indicatori che mostrano la situazione vulnerabile dell'industria dell'Unione.
- (142) Va osservato che nel regolamento (UE) n. 78/2013 del Consiglio con cui sono state istituite misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame dalla Russia e dalla Turchia si constatava come l'industria dell'Unione si trovasse in una situazione economica grave e pregiudizievole. Il periodo considerato in quel procedimento era compreso tra il gennaio 2008 e il settembre 2011, e coincide in parte con il periodo considerato nell'ambito della presente inchiesta ⁽¹⁾.
- (143) Le misure adottate con il regolamento citato sembrano aver inciso positivamente, in quanto vari indicatori di pregiudizio (ad esempio la produzione, l'utilizzo degli impianti, la redditività, la produttività e consumo) mostrano una tendenza positiva. Tuttavia, come ha dimostrato l'attuale inchiesta, l'industria dell'Unione non si è pienamente ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
- (144) La Commissione conclude pertanto che l'industria dell'Unione si trova ancora in una situazione di vulnerabilità e, per alcuni aspetti, assai lontana dai livelli prevedibili se si fosse pienamente ripresa dal pregiudizio constatato nelle inchieste precedenti.

⁽¹⁾ Per maggiori dettagli si veda il regolamento (UE) n. 699/2012 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio (GUL 203 del 31.7.2012, pag. 37).

5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

5.1. Incidenza del volume previsto delle importazioni ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure

- (145) Nel considerando 85 la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.
- (146) Dall'inchiesta è emerso che la situazione dell'industria dell'Unione è vulnerabile. Nonostante un lieve miglioramento nel PIR, durante il periodo considerato l'industria dell'Unione non ha mai realizzato profitti.
- (147) Pertanto, l'eventuale reiterazione delle importazioni in dumping dai paesi interessati aggraverebbe la già precaria situazione dell'industria dell'Unione. Queste importazioni sono suscettibili di acquisire la quota di mercato dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione stessa. Ne risulterebbe un ulteriore calo dell'utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'Unione, cioè uno degli elementi fondamentali che hanno contribuito ai risultati negativi dell'industria dell'Unione durante il periodo considerato.
- (148) Una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping eserciterebbe una pressione sui prezzi ancora più forte per l'industria dell'Unione e contribuirebbe quindi a un ulteriore deterioramento della sua situazione finanziaria.
- (149) La Commissione conclude pertanto che l'abrogazione delle misure contro la Repubblica di Corea e la Malaysia porterebbe assai probabilmente a una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping da questi paesi con conseguente pressione al ribasso sui prezzi, sul volume delle vendite e sulla quota di mercato dell'industria dell'Unione e peggioramento della sua situazione economica. L'abrogazione delle misure nei confronti della Repubblica di Corea e della Malaysia comporterebbe quindi una reiterazione del pregiudizio quale conseguenza del probabile peggioramento della già grave situazione economica in cui versa l'industria dell'Unione.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (150) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Repubblica di Corea e della Malaysia sia contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei grossisti e degli utilizzatori.
- (151) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (152) Nell'inchiesta iniziale si era ritenuto che istituire le misure in oggetto non fosse contrario all'interesse dell'Unione. Poiché questa inchiesta è un riesame e le misure sono in vigore dal 2002, l'analisi permette di valutare qualsiasi impatto negativo indebito delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.
- (153) Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni sulla reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistessero validi motivi per concludere che non fosse nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (154) Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano impedito l'arrivo nell'Unione di importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione versa in una situazione fragile, come confermato dall'andamento negativo di alcuni dei principali indicatori di pregiudizio.
- (155) Qualora le misure non fossero mantenute, il probabile afflusso di ingenti volumi di importazioni in dumping dai paesi interessati causerebbe verosimilmente la reiterazione del pregiudizio. Tale afflusso comporterebbe tra l'altro in tutta probabilità la perdita di quote di mercato, il calo del prezzo di vendita, la diminuzione dell'utilizzo degli impianti e in generale un grave deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.
- (156) La Commissione conclude pertanto che mantenere le misure antidumping nei confronti della Repubblica di Corea e della Malaysia non sia contrario all'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori

- (157) Nell'inchiesta iniziale era stato accertato che l'istituzione di misure non avrebbe probabilmente prodotto gravi effetti negativi sulla situazione degli importatori e degli utilizzatori dell'Unione. Nessuno degli importatori o degli utilizzatori ha collaborato all'attuale inchiesta. Dal momento che non esistono elementi atti a provare che le misure in vigore abbiano influito in maniera rilevante su tali gruppi, si può ritenere che il mantenimento delle misure non inciderà in maniera significativa sugli importatori e sugli utilizzatori dell'Unione.

6.3. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (158) In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'adozione di misure provvisorie sulle importazioni di accessori per tubi originari della Repubblica di Corea e della Malaysia.

7. MISURE ANTIDUMPING

- (159) Da quanto sopra considerato consegue che, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni accessori per tubi originari della Repubblica di Corea e della Malaysia dovrebbero essere mantenute.
- (160) Nondimeno, come è stato dimostrato dall'inchiesta, la situazione globale dell'industria dell'Unione è in graduale miglioramento, e l'istituzione nel 2013 di misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni dalla Russia e dalla Turchia del prodotto stesso (v. considerando 5) sembra aver avuto un effetto positivo aggiuntivo sulla situazione dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando 143. È stato ritenuto quindi che, considerando l'analisi complessiva del pregiudizio e la probabile evoluzione del mercato con le misure in vigore, un periodo inferiore a cinque anni potrebbe essere sufficiente a permettere all'industria dell'Unione di completare la sua ripresa economica e finanziaria.
- (161) Inoltre, non è possibile valutare la situazione dell'industria dell'Unione e l'analisi del pregiudizio considerando soltanto le (potenziali) importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica di Corea e dalla Malaysia: la situazione dell'industria dell'Unione è infatti influenzata da altre importazioni e dalle misure nei confronti di tali importazioni, quali in particolare le summenzionate misure nei confronti della Russia e della Turchia.
- (162) Pertanto si ritiene che, alla luce delle circostanze specifiche di questo caso, in via eccezionale le misure non dovrebbero essere prorogate per l'intero periodo di cinque anni previsto dal regolamento di base, ma che dovrebbero scadere contemporaneamente alle misure definitive sulle importazioni dalla Turchia e dalla Russia in particolare. Tale allineamento della durata delle misure favorirebbe inoltre un esame complessivo e coerente degli effetti di eventuali pratiche di dumping sull'industria dell'Unione, qualora tale esame fosse necessario in futuro.
- (163) Le misure attualmente in vigore sulle importazioni di accessori per tubi dalla Russia e dalla Turchia scadranno il 29 gennaio 2018. Le misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni di accessori per tubi originari della Corea e della Malaysia andrebbero allineate di conseguenza, e dovrebbero quindi scadere alla stessa data.
- (164) Il Defence Committee of the Steel Butt-Welding Fittings Industry dell'Unione europea concorda sul fatto che la data di scadenza proposta consentirebbe un procedimento di riesame congiunto in futuro, qualora tale riesame fosse necessario, e quindi un'analisi approfondita del dumping e del pregiudizio per le importazioni provenienti da vari paesi, affermando tuttavia che dopo il PIR il totale delle importazioni provenienti da tutti i paesi del prodotto in esame è fortemente aumentato, mentre il prezzo medio di tali importazioni è diminuito drasticamente. Questo sviluppo successivo al PIR, afferma il Defence Committee, ha provocato un peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione, e non vi sono più le condizioni per imporre misure antidumping definitive per un periodo inferiore a cinque anni.
- (165) La Commissione osserva che l'asserito sviluppo successivo al PIR (cioè l'aumento delle importazioni a prezzi più bassi) è basato su dati Eurostat disponibili al pubblico, che comprendono tipi di prodotto non rientranti nell'attuale inchiesta. Dalle statistiche sulle importazioni post-PIR disponibili alla Commissione e che riguardano solo il prodotto in esame risulta tuttavia che nel periodo successivo al PIR le importazioni sono diminuite del 10-15 %, sebbene il prezzo medio di tali importazioni sia anch'esso diminuito (15-20 %). La Commissione ritiene che lo sviluppo successivo al PIR delle importazioni del prodotto in esame, in mancanza di ulteriori elementi di prova per quanto riguarda la situazione dell'industria dell'Unione, non infici le conclusioni della Commissione per quanto riguarda il periodo appropriato per l'istituzione di misure antidumping definitive (cfr. considerando 160-163). L'argomentazione è pertanto respinta.

(166) Di conseguenza, e considerate le conclusioni raggiunte riguardo al rischio della reiterazione del dumping e del pregiudizio, le misure antidumping in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della Repubblica di Corea e della Malaysia, confermate dal regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 363/2010 del Consiglio, dovrebbero essere prorogate fino al 29 gennaio 2018.

(167) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con maggior diametro esterno uguale o inferiore a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente compresi nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 e 7307 99 80 98) e originari della Repubblica di Corea e della Malaysia.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti nel paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio (%)	Codici TARIC
Malaysia	Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan	59,2	A324
	Pantech Steel Industries Sdn Bhd	49,9	A961
	Tutte le altre società	75,0	A999
Repubblica di Corea	Tutte le società	44,0	—

3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scadrà il 29 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1284/2014 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	60,4
	IL	114,8
	MA	94,2
	TR	111,9
	ZZ	95,3
0707 00 05	AL	53,8
	JO	206,0
	MA	170,1
	TR	132,0
	ZZ	140,5
0709 93 10	MA	45,2
	TR	126,4
	ZZ	85,8
0805 10 20	TR	74,4
	UY	52,1
	ZA	46,4
	ZW	27,3
	ZZ	50,1
0805 20 10	MA	78,0
	ZZ	78,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	112,8
	TR	80,2
	ZZ	96,5
0805 50 10	AL	64,4
	TR	81,0
	ZZ	72,7
0808 10 80	BA	27,0
	BR	54,5
	CA	134,8
	CL	82,2
	MK	38,0
	NZ	96,9
	US	113,5
	ZA	172,4
	ZZ	89,9
	0808 30 90	CN
TR		158,2
US		163,9
ZZ		134,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1285/2014 DELLA COMMISSIONE**del 2 dicembre 2014****recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la procedura per l'attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto per tale paese.
- (2) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009 stabilisce la possibilità che gli operatori possano presentare domande di titoli di esportazione dal 1° al 10 novembre se, dopo il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui al paragrafo 1 di detto articolo, un quantitativo è ancora disponibile. L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 649/2014 della Commissione ⁽³⁾ specifica che il quantitativo residuo per l'anno contingente 2014/2015 è pari a 12 358 tonnellate.
- (3) Le domande presentate fra il 1° e il 10 novembre 2014 per il periodo residuo dell'anno contingente in corso 2014/2015 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Di conseguenza è opportuno, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009, procedere all'attribuzione del quantitativo residuo. Il rilascio dei titoli di esportazione relativi a detto quantitativo residuo dovrebbe essere subordinato alla comunicazione all'autorità competente del quantitativo supplementare accettato dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo restante dell'anno contingente in corso 2014/2015 sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 1° e il 10 novembre 2014.

Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è applicato il coefficiente di attribuzione di 3,071073.

I titoli di esportazione per i quantitativi eccedenti quelli oggetto di domanda e assegnati conformemente al coefficiente di cui al secondo comma sono rilasciati previa accettazione da parte dell'operatore entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente regolamento e subordinatamente alla costituzione della cauzione corrispondente.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GUL 318 del 4.12.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 649/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009 (GUL 178 del 18.6.2014, pag. 9).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO MISTO UE-OLP

dell'8 maggio 2014

recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2014/867/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ⁽¹⁾, di seguito «l'accordo», modificato dalla decisione n. 1/2009 del Comitato misto UE-OLP del 24 giugno 2009 ⁽²⁾, consente a determinate condizioni la restituzione dei dazi doganali o degli oneri di effetto equivalente o l'esenzione parziale dagli stessi fino al 31 dicembre 2009.
- (2) Su richiesta dell'OLP, la Commissione nel 2010 ha proposto di prorogare la durata di applicazione dell'articolo 15 del protocollo n. 3 dell'accordo fino al 31 dicembre 2012. Il Comitato misto UE-OLP non ha tuttavia mai adottato questa decisione.
- (3) Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto e regolarizzare altresì il periodo oggetto della proposta della Commissione, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di sei anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 3 dell'accordo.
- (5) Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 3 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2009, la presente decisione deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 15, paragrafo 7, ultimo comma, del protocollo n. 3 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo seguente:

«Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2015 e può essere riveduto di comune accordo.»

⁽¹⁾ GUL 187 del 16.7.1997, pag. 3.

⁽²⁾ GUL 298 del 13.11.2009, pag. 1.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2014

Per il Comitato misto

Il presidente

H. MINGARELLI

DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO**del 4 settembre 2014****recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

(2014/868/UE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra ⁽¹⁾, di seguito «l'accordo», modificato dalla decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Egitto del 3 agosto 2010 ⁽²⁾, consente a determinate condizioni la restituzione o l'esenzione parziale da dazi doganali o tasse di effetto equivalente fino al 31 dicembre 2012.
- (2) Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 4 dell'accordo.
- (4) Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2012, la presente decisione deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 15, paragrafo 7, ultimo comma, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo seguente:

«Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2015 e può essere riveduto di comune accordo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014

Per il Consiglio di associazione

La presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 304 del 30.9.2004, pag. 39.

⁽²⁾ GUL 249 del 23.9.2010, pag. 5.

DECISIONE N. 1/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO**del 3 ottobre 2014****recante modifica dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

(2014/869/UE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in particolare l'articolo 39 del protocollo n. 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ⁽¹⁾, di seguito «l'accordo», modificato dalla decisione n. 1/2010 del Consiglio di associazione UE-Marocco del 23 agosto 2010 ⁽²⁾, consente a determinate condizioni la restituzione o l'esenzione parziale da dazi doganali o tasse di effetto equivalente fino al 31 dicembre 2012.
- (2) Per garantire agli operatori economici la chiarezza, la prevedibilità economica a lungo termine e la certezza del diritto, le parti dell'accordo hanno convenuto di prorogare di tre anni l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 4 dell'accordo.
- (4) Poiché l'articolo 15, paragrafo 7, del protocollo n. 4 dell'accordo ha cessato di essere applicato il 31 dicembre 2012, la presente decisione deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 15, paragrafo 7, ultimo comma, del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo seguente:

«Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2015 e può essere riveduto di comune accordo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2014

Per il Consiglio di associazione

La presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 70 del 18.3.2000, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 248 del 22.9.2010, pag. 66.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283 del 27 settembre 2014)

A pagina 16, nell'allegato, parte II «Indicatori di prodotto», sezione «Priorità dell'Unione 4 — Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale (numero di progetti, eccetto per il punto 1)»:

anziché: «1. Numero di strategie di sviluppo locale attuate»

leggi: «1. Numero di strategie di sviluppo locale selezionate».

A pagina 17, nell'allegato, parte III «Indicatori di risultato», sezione «Priorità dell'Unione 1 — Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze»:

anziché: «5. Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura (litri di carburante/EUR di catture sbarcate)»

leggi: «5. Variazione dell'efficienza energetica dell'attività di cattura (litri di carburante/tonnellate di catture sbarcate)».

A pagina 19, nell'allegato, parte III «Indicatori di risultato», sezione «Priorità dell'Unione 4 — Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale»:

anziché: «1. Posti di lavoro creati (ETP) nel settore dell'acquacoltura»

leggi: «1. Posti di lavoro creati (ETP)».

A pagina 19, nell'allegato, parte III «Indicatori di risultato», sezione «Priorità dell'Unione 4 — Aumentare l'occupazione e la coesione territoriale»:

anziché: «2. Posti di lavoro mantenuti (ETP) nel settore dell'acquacoltura»

leggi: «2. Posti di lavoro mantenuti (ETP)».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT